



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 163/2015/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 17.11.2015 composta dai Magistrati:

Dott.	Mario PISCHEDDA	Presidente
Dott.	Massimo VALERO	Primo referendario
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo referendario
Dott.	Cristiano BALDI	Primo referendario relatore

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di **Capriata d'Orba (AL)** pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte in data 05.11.2015;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'Ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il dr. Baldi Cristiano;

Udito il relatore;

PREMESSO CHE

Il sindaco del comune di Capriata d'Orba (AL), con nota n. 3844 del 3.11.2015 chiedeva all'adita Sezione l'espressione di un parere in ordine alla nomina di un Assessore esterno (soggetto che non ricopre la carica di consigliere comunale in alcuno dei comuni partecipanti) in seno alla Giunta dell'Unione di comuni cui lo stesso Ente partecipa.

AMMISSIBILITA'

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 che, innovando il sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, ha previsto che le Regioni, le Province, le Città metropolitane ed i Comuni possano formulare alle Sezioni regionali della Corte quesiti nella materia della contabilità pubblica.

Preliminarmente occorre verificare che la richiesta provenga da uno dei soggetti individuati dalla norma citata sopra e si riferisca ad una questione che rientri nella materia della contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, e con successiva delibera 10 marzo 2006, n. 5, la Sezione delle Autonomie ha delineato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione attribuita alla Corte¹.

In relazione al profilo soggettivo, la legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli enti previsti dall'art. 7, co. 8 della legge n. 131 del 2003, in considerazione della natura speciale della funzione consultiva attribuita alla Magistratura contabile e la richiesta deve essere formulata dall'Organo di vertice dell'Ente richiedente.

Il quesito in esame formalmente proviene dal Comune di Capriata d'Orba ma in realtà riguarda un ente differente (Unione dei comuni) da quelli rispetto ai quali può esercitarsi la funzione consultiva.

¹ Corte conti, sez. Autonomie, 10 marzo 2006, n. 5, in http://www.corteconti.it/opencms/opencms/handle404?exporturi=/export/sites/portalecdc/documenti/controllo/sez_autonomie/2006/delibera_5_aut_2006.pdf&%5d

Va rilevato che già con precedente nota era stato formulato, da parte della stessa Unione dei comuni "Comunità Collinare del Gaví", il medesimo parere. La Sezione, con la pronuncia n. 157/2015, ne aveva dichiarato l'inammissibilità soggettiva.

Con la nota in esame, il parere viene riformulato e proposto dal solo Sindaco di Capriata d'Orba: in realtà, come già era desumibile dalla precedente pronuncia della Sezione, la legittimazione soggettiva non può considerarsi alla stregua di mero requisito formale consistente nel sottoscrivere dell'istanza di parere: occorre rilevare, da un punto di vista sostanziale, se il quesito riguarda l'ente locale o un soggetto diverso, non compreso tra quelli legittimati ad attivare la funzione consultiva della Corte. In questo secondo caso, l'istanza andrà riferita all'ente effettivamente interessato e dichiarata inammissibile.

E' quindi necessario ricordare nuovamente all'Ente che i pareri possono essere richiesti esclusivamente dalla Regione, dai Comuni, dalla Province e dalle Città metropolitane, essendo tassativa l'elencazione contenuta nell'art. 7, co. 8, della Legge n. 131/2003 - nell'ambito della quale non rientra l'Unione di Comuni - stante la natura speciale della funzione consultiva introdotta dalla medesima legge rispetto all'ordinaria sfera di competenze attribuite alla Corte dei Conti. In tal senso si vedano, tra le altre, le deliberazioni Sez. contr. Piemonte n. 10/2005, n. 13/2005, n. 4/2008, n. 34/2008, n. 67/2011, n. 32/2012, n. 183/2014, 192/2014 e n. 275/2014; inoltre, si rinvia alla delibera n. 183/2014, già citata, per i richiami ivi contenuti all'orientamento costante delle altre Sezioni regionali di controllo, nel senso appena delineato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza di parere.

Così deciso nell'adunanza del 17.11.2015.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Il Magistrato Relatore
F.to dott. Cristiano Baldi

Il Presidente
F.to dott. Mario Pischetta

Depositato in Segreteria il 20/11/2015
Il Funzionario Preposto
F.to Dott. Federico Sola